

gionale e quindi la capacità di offrire una risposta ospedaliera adeguata alla totalità dei bisogni assistenziali della popolazione regionale;

il tentativo del Ministro Sirchia e del Governo confligge con la titolarità della regione nella programmazione e nell'organizzazione del sistema sanitario regionale, rafforzata dalla riforma del Titolo V della Costituzione —:

se intende, e quando, istituire un tavolo istituzionale con la regione Marche per lo studio delle modalità con cui procedere all'istituzione dello scuola di talassemia a Pesaro e quale contributo possa offrire allo scopo l'azienda ospedaliera S. Salvatore di Pesaro;

se, e quando, intenda corrispondere alla regione i fondi da questa anticipati e spesi per l'attività già svolta a Pesaro per l'assistenza e la cura dei pazienti affetti da talassemia. (5-01310)

* * *

AFFARI ESTERI

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

l'Italia, nel corso di conflitti bellici, è stata depredata di numerosissime opere e capolavori appartenenti al suo patrimonio artistico che sono ora esposti nei principali musei europei e mondiali;

tra gli esempi più prestigiosi risultano: il sarcofago etrusco degli sposi di Cerveteri, il Leone alato di Vulci, il Lottatore nudo detto « Gladiatore Borghese », il Vaso di Canopo, un bassorilievo dell'*Ara Pacis* alto un metro e venti e lungo un metro e mezzo, « L'Incoronazione delle Spine » di Tiziano, « Lot e sua figlia » del Tintoretto, « Le Nozze di Cana » del Veronese, vari macchiaioli tra cui « Ragazza

che cuce » di Silvestro Lega, « La bottega del fornaio a Settignano » e « Casa fra gli alberi » di Telemaco Signorini, « Giovane Donna che culla il bambino » di Odoardo Borrani, « Cavalleggero » di Giovanni Fattori — trafugate nella primavera del 1944 presumibilmente dall'ufficiale neozelandese Arthur Frazer a San Martino a' Cozzi ora esposte in Nuova Zelanda nel museo di *Dunedin public art gallery* — la testa di Fauno di Michelangelo — trafugata dai nazisti dal museo del Bargello — e centinaia di altri pregiatissimi esemplari;

la Convenzione dell'Unesco del 1970 sulla salvaguardia internazionale dei beni culturali contiene disposizioni minimali per i provvedimenti legislativi, amministrativi e a carattere internazionale che le parti contraenti devono applicare per impedire il trasferimento illecito dei beni culturali;

tale convenzione — i cui principi non sono comunque retroattivi — non prevede l'immediata applicazione delle prescrizioni ma il preventivo recepimento normativo da parte degli Stati nazionali;

la Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale — siglata dai Paesi membri dell'Unesco il 16 novembre 1972 — all'articolo 6, comma 2, prescrive agli Stati sottoscrittori di impegnarsi a « prestare il proprio concorso all'identificazione, alla protezione, alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11 della stessa Convenzione sempre che lo Stato sul cui territorio è situato questo patrimonio lo richieda », senza specificarne l'origine;

l'articolo 6, comma 3, prescrive che « ciascuno Stato partecipa alla presente Convenzione si impegna ad astenersi deliberatamente da ogni provvedimento atto a danneggiare direttamente o indirettamente il patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2 e situato sul territorio di altri Stati partecipi della presente Convenzione »;

il Governo italiano nel processo di restituzione della Stele di Axum e della

Venere di Cirene deve considerare, alla luce dei dettami contenuti nelle Convenzioni internazionali, l'obbligo della salvaguardia di tali monumenti e i rischi di menomazione insiti nel trasloco;

la legislazione nazionale in materia è regolamentata dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, concernente « Norme sulla circolazione dei beni culturali », la quale al Capo I — intitolato « Restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e recepimento della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993 » — detta norme nell'ambito della restituzione dei beni illecitamente usciti dagli Stati membri dell'Unione europea e, all'articolo 2, ribadisce l'applicazione della normativa a quei beni culturali usciti illecitamente soltanto dopo il 31 dicembre 1992;

l'articolo 17 della legge n. 88 del 1998 vieta inoltre — se costituisce danno per il patrimonio storico e culturale nazionale — l'uscita dal territorio della Repubblica dei beni culturali di cui all'articolo 1 della legge n. 1089 del 1939, che in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnografico;

dalle affermazioni rilasciate dal Duca d'Aosta, incaricato dall'allora ministro degli esteri, Pietro Nenni, e dal sottosegretario Franco Maria Malfatti di risolvere la controversia della Stele di Axum con il Governo Etiope, risulterebbe che — a seguito della sua missione — l'imperatore etiope Hailé Selassié condonò all'Italia la Stele in cambio del Leone di Giuda e che di tale missione dovrebbe esservi traccia negli archivi del Ministero degli affari esteri;

l'imperatore Hailé Selassié, in cambio della Stele, chiese e ottenne dall'Italia la costruzione di un ospedale che venne realizzato fra gli anni '50 e '60;

sono attualmente in corso numerose iniziative da parte di amministrazioni regionali — da ultimo quella del Consiglio regionale del Lazio in data 2 ottobre 2002 — e di numerosi enti locali in cui si chiede al Governo un impegno ben preciso in merito alla difesa dei beni culturali italiani e alla stipula di accordi internazionali per la restituzione dei bottini di guerra —:

se il Governo non ritenga opportuno intervenire al fine di:

a) chiedere la sospensione cautelativa delle procedure di restituzione della Stele di Axum e della Venere di Cirene, verificando l'esistenza di simili accordi e chiudendo consensualmente la controversia con lo Stato etiope;

b) autorizzare la desecretazione dell'archivio storico diplomatico della Farnesina contenente più di 1.500 pratiche di opere da recuperare ma il cui elenco è attualmente coperto dal segreto di Stato;

c) chiarire il quadro normativo sul destino delle opere d'arte frutto di « bottini di guerra », attraverso la sottoscrizione di accordi internazionali bilaterali e l'introduzione del principio di reciprocità, con un chiaro pronunciamento dell'Unione europea sia nei confronti dei rapporti tra gli Stati membri che verso Paesi extracomunitari;

d) costituire un comitato interministeriale che possa procedere ad un monitoraggio di tutte le opere d'arte italiane trafugate presenti nei musei del mondo — iniziando da quelli europei — anche attraverso la promozione di una grande mostra espositiva a fini informativi delle copie di dette opere, tesa a sollecitare le autorità preposte a chiederne la restituzione.

(2-00499) « Catanoso, Lisi, Losurdo, Scalia, Lo Presti, Carrara, Paolone, Riccio, Tagliatela, Ghiglia, Trantino, Strano ».